



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG CFA 5/2021

La Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Fabio Pennisi	Componente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente relatore

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo presentato dal sig. Camillo Tondi in data 21 giugno 2021, avverso la decisione del Tribunale Federale del 18 giugno 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 8 del Regolamento per lo Svolgimento della Assemblea elettorale presentato dal sig. Camillo Tondi contro la declaratoria della Commissione Verifica Poteri pubblicata sul sito della Federazione in data 31 maggio 2021 di esclusione del medesimo dalla candidatura dalla carica di Consigliere della UITTS.

FATTO

1. In data 14 maggio 2021, il sig. Camillo Tondi presentava a mano presso l'ufficio protocollo della UITTS di Viale Tiziano n. 70 la propria candidatura (prot. n. 4667) alla carica di consigliere dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

2. Con provvedimento prot. n. 5190 del 31 maggio 2021, la Commissione Verifica Poteri della UITTS, riunitasi in data 27 maggio 2021, così statuiva: *“relativamente alla candidatura del sig. TONDI CAMILLO (prot. 4667 del 14.05.2021) è dichiarata inammissibile in quanto mancante dei requisiti richiesti dall'art. 7 comma 2 delle “Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITTS 2 e 3 luglio 2021”.*

3. Con ricorso presentato a mezzo pec in data 8 giugno 2021, il sig. Camillo Tondi impugnava il provvedimento di esclusione della propria candidatura del 31 maggio 2021 emesso dalla Commissione Verifica Poteri della UITTS, chiedendo che *“Codesto Illustre Tribunale Federale voglia annullare il provvedimento di esclusione della Commissione Verifica Poteri, ed ammettere, previa*



remissione in termini per consentire la integrazione della dichiarazione di candidatura, la candidatura del sottoscritto alla carica di Consigliere della Unione Italia Tiro a Segno”.

4. In calce al ricorso, il sig. Camillo Tondi annotava a penna di allegare *«istanza nuova, vecchi istanza, ricorsi contro esclusione prima istanza»*, viceversa di detti documenti allegando solo la *«nuova»* candidatura alle cariche elettive dell’Unione Italiana Tiro a Segno datandola *«14/5/2021 21 6 2021»*.

5. Con decisione del 18 giugno 2021 il Tribunale Federale rigettava il ricorso proposto dal sig. Camillo Tondi.

5. Con atto del 21 giugno 2021 il Sig. Camillo Tondi presentava reclamo avverso la predetta decisione del Tribunale Federale Nazionale rassegnando le seguenti conclusioni: *“che codesta Illustre Corte di Appello Federale della Unione Italiana Tiro a Segno voglia riformare l’impugnato provvedimento del Tribunale Federale, annullando così il provvedimento di esclusione emesso dalla Commissione Verifica Poteri, e, per l’effetto, ammettere, previa remissione in termini per consentire la integrazione della dichiarazione di candidatura, la candidatura dei sottoscritto alla carica di Consigliere della Unione Italiana Tiro a Segno”.*

6. Il Presidente della Corte d’Appello Federale, Avv. Bernardo De Stasio, con provvedimento del 21 giugno 2021, fissava l’udienza di trattazione e discussione in camera di consiglio non partecipata, per il giorno 22 giugno 2021.

7. All’udienza del 22 giugno 2021 il Collegio prendeva atto della regolarità della notifica del ricorso avvenuta in data 21 giugno 2021, nominava relatore per l’esame del ricorso l’avv. Gianfilippo Saglieni, esaminava gli atti pervenuti, acquisiva dagli Uffici UITTS il ricorso, peraltro privo di allegati depositato dal sig. Camillo Tondi al Tribunale Federale di cui era onerato il medesimo e rinviava all’udienza del 25 giugno 2021 per la decisione.

MOTIVI

Il reclamante ha articolato tre motivi di impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale che vengono esaminati separatamente.

1. Con il primo motivo il reclamante sostiene che il Tribunale Federale Nazionale avrebbe errato nel ritenere il ricorso di primo grado privo del requisito di autosufficienza, in quanto il Tribunale Federale è l’organo di giustizia sportiva della UITTS e non un giudice terzo ed avrebbe dovuto conoscere gli atti della Commissione Verifica Poteri, anche in considerazione del fatto che si è nell’ambito di una giustizia “domestica”.



Il Tribunale Federale ha correttamente rilevato che il ricorso presentato dal sig. Tondi era privo della c.d. *causa petendi*, vale a dire dell'esposizione specifica dei fatti, in quanto dal testo del ricorso non era rinvenibile quali atti siano «risultati poi incompleti», quale «dichiarazione» presentata dal sig. Tondi si sarebbe potuta ritenere “idonea” «eventualmente a seguito di opportuna integrazione» e, soprattutto, non sono state espressamente indicate dal ricorrente le carenze della candidatura e/o della domanda con cui è stata presentata (carenze che implicitamente ammetteva), in modo da consentire di valutare in concreto la rilevanza delle stesse.

Ai procedimenti nell'ambito della giustizia sportiva, pur costituendo una giustizia di carattere “domestico”, si applicano, in ogni caso, i principi del codice di procedura civile: il soggetto che propone una domanda ha, quindi, l'onere di indicare quantomeno gli elementi di fatto della propria domanda, i motivi su cui si fonda e l'indicazione dei mezzi di prova.

Tra l'altro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 delle «*Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 – Roma*» e dell'art. 2 del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive Emanato dalla Giunta Nazionale del CONI In data 2 luglio 2020 con provvedimento n. 152, il ricorso avverso l'esclusione delle candidature «*deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione ed essere corredato di ogni elemento utile ai fini della decisione*»

Nel caso di specie, invece, il sig. Tondi non ha fornito, né in primo né in secondo grado, copia del modulo della candidatura alle cariche elettive depositato presso la UITA in data 14 maggio 2021, con la conseguenza che l'organo giudicante non può neanche entrare nel merito per verificare le parti mancanti o incomplete; l'organo giudicante in primo ed in secondo grado, in sostanza non è stato posto nelle condizioni di valutare la rilevanza delle mancanze o dell'incompletezza del modulo.

Il sig. Tondi, infatti, nel procedimento di primo grado, si è limitato a sostenere che l'incompletezza del modulo (che con dichiarazione confessoria era ammessa) non era al medesimo imputabile in quanto aveva richiesto ad un dipendente UITA di fare delle fotocopie che lo stesso ha firmato senza controllare. Tale argomentazione è priva di rilevanza tenuto conto del fatto che colui che sottoscrive un documento e lo presenta all'ufficio competente ne è unico responsabile.

2. Con il secondo motivo il reclamante sostiene che la Commissione Verifica Poteri avrebbe disatteso il principio di conservazione degli atti giuridici richiamando gli artt. 1419, 1420 e 1446 c.c. nonché l'art. 1367 c.c. sostenendo che la Commissione Verifica Poteri avrebbe dovuto considerare comunque valida la sua candidatura.



Il modulo di candidatura prevede una serie di dichiarazioni che il candidato deve rendere ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, necessarie per verificare eventuali cause di incompatibilità.

E' evidente che la mancanza di tali dichiarazioni, o di alcune di esse, non consente alla Commissione Verifica Poteri di verificare l'ammissibilità della candidatura che, di conseguenza, non può essere ammessa.

3. Con il terzo motivo il sig. Tondi sostiene che il Tribunale Federale avrebbe disatteso il principio della proporzionalità dell'azione amministrativa in quanto un problema formale non potrebbe essere sanzionato con l'esclusione della candidatura e che, invece, la Commissione Verifica Poteri avrebbe dovuto attivarsi per far regolarizzare il modulo di candidatura.

La Commissione Verifica Poteri non ha alcun obbligo di richiedere al candidato di integrare la documentazione mancante o incompleta ma ha il solo compito di verificare le candidature pervenute e, di conseguenza, ammetterle o dichiararle inammissibili.

Il sig. Tondi, come già esposto, non ha depositato né in primo né in secondo grado il modulo di candidatura depositato presso UITTS, ma, unitamente al reclamo, ha depositato un nuovo modulo di candidatura depositato presso UITTS in data 21 giugno 2021 (Prot. 5054) debitamente compilato. Tale produzione documentale è priva di rilevanza ai fini del decidere e non può essere tenuto in considerazione dal Collegio, poiché tale deposito è avvenuto ben oltre il termine delle ore 16,00 del 23 maggio 2021 stabilito dall'art. 7 comma 2 per la presentazione delle candidature.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale rigetta l'impugnazione. Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione al reclamante ed al Tribunale Federale Nazionale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS e l'immediata esecuzione

Roma, 25 giugno 2021

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il componente

Avv. Fabio Pennisi

Il componente Relatore

Avv. Gianfilippo Saglieni